



Roma, 18 dicembre 2015

Protocollo: 3605/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°38

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Economia – interessi legali per l'anno 2016 –
Comunicato dell'Agenzia delle Entrate – Tabella costi chilometrici ACI

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2015 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



IL DIRETTORE GENERALE

Roma 16 dicembre 2015

prot. n. 23_455

Preg.mo dr. Marco Brunelli

Direttore Generale

LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin

Direttore Generale

LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimo Ciaccolini

Segretario Generale

LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini

Direttore Generale

Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 16-2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto del Ministro dell'Economia – Interessi legali per l'anno 2016 – Comunicato dell'Agenzia delle entrate – Tabelle costi chilometrici ACI", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

Michele LVA





UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2015

Oggetto : Decreto del Ministro dell'Economia – Interessi legali per l'anno 2016 –

Comunicato dell'Agenzia delle entrate – Tabelle costi chilometrici ACI

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre u.s., è stato disposto che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La riduzione del saggio legale dallo 0,5 allo 0,2 per cento dal 1° gennaio 2016, comporta, tra l'altro, un beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che dell'imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il ravvedimento.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2016 per versamenti che dovevano essere effettuati nel 2015, dovrà essere calcolato l'interesse dello 0,5 per cento fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.

Si ricorda che dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. o) del decreto n. 158 del 24 settembre 2015, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta dal 30 al 15 per cento; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, per i versamenti eseguiti in



ritardo entro 90 giorni, l'ufficio delle entrate applicherà la sanzione dell'1 per cento giornaliero per ritardi fino a 14 giorni e del 15 per cento fisso per ritardi da 15 a 90 giorni.

Con il ravvedimento operoso, a far tempo dal 1° gennaio 2016, per ritardi fino a 14 giorni dovrà essere applicata la sanzione giornaliera dello 0,1 anziché dello 0,2 per cento; per i ritardi da 15 a 30 giorni dovrà essere applicata la sanzione fissa dell'1,5 anziché del 3 per cento; per ritardi da 31 a 90 giorni la sanzione fissa da applicare sarà dell'1,67 anziché del 3,33 per cento. Dovrà, poi, essere versato l'interesse legale calcolato nella misura dello 0,5 per cento fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2 per cento dal 1° gennaio 2016.

Sempre con la G.U. del 15 dicembre u.s., nel S.O. n. 66, è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle entrate concernente le nuove tabelle dei costi chilometrici di autovetture e motocicli **elaborate dall'ACI** utilizzabili per il 2016 ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale e previdenziale del *fringe benefit* dei mezzi di trasporto aziendali concessi per l'utilizzo promiscuo a dipendenti e collaboratori.

A tale riguardo si richiama l'attenzione, in particolare, delle **società e associazioni sportive dilettantistiche della L.N.D.** sul contenuto della Risoluzione n. 38/E del 11 aprile 2014 con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di indennità chilometriche corrisposte a soggetti (dilettanti) di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, queste per rientrare tra le spese documentate non assoggettate a tassazione, ex secondo periodo del comma 2 dell'art. 69 TUIR, non possono essere forfettarie ma devono necessariamente essere qualificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi indicati nelle tabelle **elaborate dall'ACI**. Pertanto, dal 1° gennaio 2016, nell'erogazione delle predette indennità chilometriche si dovrà tenere conto delle tabelle ACI di cui al Comunicato di cui sopra.